N. Gen.le 446 del 25/07/2016

N. di Settore 126 del 25/07/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA SETTORE I "AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE" IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO 2° TRIMESTRE 2016 - ART. 10 LEGGE N. 114/2014 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 90/2014 E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI N. 21/SEZAUT/2015/OMIG.-

Premesso che l'art. 10 della. legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'abrogazione dei diritti di rogito a favore del segretario comunale e l'abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria da versare all'Agenzia Autonoma Albo Segretari Comunali e Provinciali;

Considerato che le norme previgenti stabilivano che il comune era tenuto a versare al segretario comunale il 75% sul 90% della quota sui diritti di rogito spettante al comune stesso, e comunque entro un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

Considerato che l'articolo .citato interviene, prevedendo l'abolizione dell'attribuzione ai segretari comunali, delle quote loro spettanti sui diritti di rogito e, che, pertanto .le, somme relative verranno interamente acquisite dai bilanci degli enti locali;

Considerato che la legge n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, prevede l'erogazione dei diritti di rogito a favore dei segretari che non rivestono la qualifica dirigenziale e per quelli che prestano la loro opera presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, nella misura non superiore ad un quinto dello stipendio;

Considerato infine, che la norma prevede che le nuove disposizioni non si applichino sulle quote maturate prima della data di entrata in vigore del decreto legge, ovvero il 25 giugno 2014;

Visto il parere 275/2014 della Corte dei Conti sezione Lombardia;

Vista la deliberazione N.21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015che testè recita: "alla

luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2 bis del d.l 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge II agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti:

Vista la sentenza n. 75/2016 della Corte Costituzionale;

Visto il parere n. 26297 del 25 marzo 2016 della Ragioneria Generale dello Stato, rilasciato in risposta al quesito posto da un Comune, che ha richiamato solo la pronuncia della Corte dei Conti Sezione Autonomie, sottolineando l'irrilevanza della pronuncia della Corte dei Costituzionale, contenuta in una sentenza di rigetto e quindi valida ed efficace solo nel caso di specie;

Considerato che il Segretario Generale di questo Comune Dott. Filippo Ensabella, non rientra fra i Segretari di fascia C, e che, quindi in virtù della su richiamata deliberazione della Sezione delle autonomie-della Corte dei Conti, per i rogiti effettuati dalla data del 24 giugno 2015, data di deposito presso la Segreteria della su richiamata Sezione delle autonomie non gli competono più i diritti di rogito.

Visti gli allegati prospetti, relativi alle somme incamerate durante il 2° trimestre 2016, di €. 150,09 ;

Ritenuto pertanto procedere al riparto delle somme sopracitate;

Visto l'art. 184 delD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista la deliberazione-del Consiglio Comunale n. 25 del 14.09.2015, immediatamente esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015;

Vista la determina Sindacale n.14 del 29/06/2016 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore "Affari Generali e Organizzazione "e attribuita la P.O per il periodo 01/07/2016-31/12/2016 ;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07/03/2016, che differisce al 30/4/2016 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Dato Atto che , ai sensi dell'art.163, comma 2, del TUEL , aggiornato al D.lgs n. 118/2011 e coordinato con il D.lgs n. 126/2014, qualora il bilancio di previsione non sia stato approvato entro i termini previsti , è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Che nel corso della gestione l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente ;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al

D. Lgs. 118/2011";

c) L'art 179 del D. Lgs. 267/2000 "Accertamento di somme"

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere *registrate* nelle scritture viene a scadenza;

Vista la determina Sindacale n.1 del 12/01/2016 , con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità del 1° Settore "Affari Generali e Organizzazione " e attribuita la P.O per il periodo 01/01/2016-30/06/2016 ;

DETERMINA

Per le motivazioni citate in premessa

- 1. **Attribuire** al Comune il 100% di € 150.09 :
- 2. **Di Incamerare** la somma di cui sopra al Titolo 3 Tipologia 100 Categoria 02 capitolo 521 del compilando bilancio 2016, gestione competenza ;
- 3. Di Dare Atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 4. **Trasmettere** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento (PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

II Responsabile del Settore (DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro lì 25/07/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;